

## REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE F-GAS

### RG10

05	Revisione para. 1.7, 5.1, 5.5, 5.6.1, 5.8, 5.10, 5.10.2, 10	31/08/22	Marconi	Spoto	Montagnani
04	Revisione para. 5.2, 5.7	09/12/19	Marconi	Spoto	Reggiani
03	Revisione generale a seguito emissione DPR 146/2018 e nuovi schemi di accreditamento	14/02/19	Marconi	Spoto	Reggiani
02	Revisione para. 2.2, 5.3, 5.6	10/05/18	Marconi	Spoto	Reggiani
01	Revisione para. 1, 2.2, 5.5, 5.6	22/01/18	Marconi	Spoto	Reggiani
00	Prima Edizione	15/05/17	Marconi	Spoto	Reggiani
Rev.	Descrizione	Data	RGQ	RT	Direttore della Certificazione

La riproduzione, anche parziale, di questo documento deve essere autorizzata dal Responsabile Qualità TEC Eurolab. L'accertata violazione di questa disposizione sarà perseguita a termini di legge quale sottrazione di documenti aziendali riservati.

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il presente regolamento stabilisce i principi, i criteri e le modalità per la gestione delle attività relative alla certificazione delle imprese in base alle disposizioni di cui al DPR 146/2018.
- 1.2 **Il presente regolamento si applica alla certificazione delle imprese che svolgono, per conto terzi, attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra.**
- 1.3 Si applicano i requisiti di cui alle norme applicabili di cui al paragrafo 2.
- 1.4 L'accesso alla certificazione è garantita a chiunque ne faccia richiesta purchè soddisfatti i requisiti di cui al presente regolamento.
- 1.5 Il regolamento è soggetto a supervisione del Comitato di Imparzialità dell'Organismo di Certificazione TEC Eurolab, all'interno del quale sono rappresentate le parti di interesse alla certificazione.
- 1.6 Il presente regolamento si configura come documento contrattuale tra l'Organismo di Certificazione ed il richiedente fatto salvo l'offerta economica. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le condizioni generali di vendita allegata alla offerta economica che disciplina il contratto tra richiedente e TEC Eurolab.
- 1.7 L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab rende il presente Regolamento costantemente disponibile nell'ultima revisione in vigore e accessibile per la consultazione e la stampa, mediante pubblicazione sul proprio sito web, nella sezione "Certificazione\Certificazione del Prodotto". Le modifiche saranno evidenziate in giallo all'interno del documento. Nel caso di nuove edizioni o revisioni generali, invece, poiché i cambiamenti risultano significativi non viene evidenziata la singola modifica, ma fa testo l'intero contenuto del documento. Tutte le revisioni di impatto significativo su certificazioni emesse e/o accordi contrattuali saranno comunicate ai soggetti certificati mediante opportuna campagna informativa condotta a mezzo e-mail. TEC Eurolab ha facoltà di modificare il proprio sistema di certificazione descritto nel presente regolamento. In tal caso, però, TEC Eurolab consente alle organizzazioni già certificate di presentare osservazioni alle modifiche proposte. Una volta decise le modifiche da apportare, sarà specificata la data di entrata in vigore delle modifiche stesse e le conseguenti azioni correttive richieste alle organizzazioni, accordando loro un ragionevole lasso di tempo per adeguarsi. Qualora un'organizzazione non possa o non voglia adeguarsi a tali nuove regole, TEC Eurolab procede alla revoca della certificazione (§ 5.8).

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si applicano i riferimenti sotto riportati nell'ultima edizione disponibile e in vigore (e successive modificazioni)

### 2.1 Riferimenti Normativi a Carattere Generale

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
- Regolamento (CE) N. 517/2014 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 APRILE 2014 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 2015/2067 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità di regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse e le celle frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra.
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 – Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra.

### 2.2 Altri Documenti Applicabili

- RG-01 Regolamento ACCREDIA - Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale
- RG-01-03 Regolamento ACCREDIA - Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018

Per la terminologia riportata nel presente regolamento vale quanto riportato all'interno della UNI EN ISO 9000, UNI CEI EN ISO/IEC 17065, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 nelle ultime edizioni disponibili ed in vigore. Un ulteriore supporto alla lettura è riportato nel paragrafo successivo.

### 2.3 Supporto alla lettura

**Certificazione** - Verifica con esito positivo della conformità di un prodotto o di un processo allo standard applicabile sul quale viene rilasciata la certificazione stessa.

**Comitato di Imparzialità** - Comitato esterno all'Organismo di Certificazione rappresentativo delle parti di interesse.

**Richiedente la certificazione** - Organizzazione o azienda che richiede la certificazione per svolgere attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e/o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2015/2067.

**Datore di Lavoro** - Azienda responsabile delle attività di cui al punto precedente (può coincidere con il Committente).

**Committente** - Azienda che stipula regolare contratto con l'Organismo di Certificazione TEC Eurolab, accettando le condizioni contrattuali di vendita ed il presente Regolamento ed allegati.

**Organismo di Delibera** - Comitato interno all'Organismo di Certificazione TEC Eurolab che ha il compito di effettuare il riesame delle pratiche di certificazione e deliberare in merito a rilascio/sospensione/revoca del certificato aziendale dell'azienda richiedente.

**Requisiti di certificazione** - Insieme di requisiti specificati comprendenti i requisiti dello schema normativo da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione.

**Audit** - Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere le evidenze dell'audit e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti.

**Auditor** - Persona competente che esegue un audit.

**Gruppo di Audit** - Uno o più auditor che conducono un audit.

**Responsabile Tecnico F-GAS** - È il responsabile dell'area di certificazione dell'Organismo di Certificazione TEC Eurolab per lo specifico schema di certificazione F-GAS. Coordina sul piano tecnico le attività di certificazione ed è il referente per lo schema relativo alla certificazione delle attività di cui al Regolamento (UE) n. 2015/2067.

### 3. INFORMAZIONI PRELIMINARI

- 3.1 L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab si impegna nei confronti del richiedente ad eseguire la propria attività di certificazione nel rispetto delle procedure applicabili garantendo imparzialità ed indipendenza durante tutto l'iter di certificazione.
- 3.2 L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab non si assume alcun obbligo circa l'esito positivo dell'iter di certificazione, e quindi in merito alla concessione (oppure rinnovo o mantenimento, come applicabile) della certificazione (oppure estensione ad altre attività).

- 3.3 L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab esclude dalle proprie attività ogni forma di consulenza nella realizzazione e/o nel mantenimento da parte dell'Azienda richiedente la certificazione dei requisiti di prodotto e di processo oggetto di valutazione.
- 3.4 L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab si impegna a fornire ogni informazione utile all'Azienda prima dell'avvio dell'iter di certificazione purché questa non sia configurabile come consulenza.
- 3.5 L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab si impegna a rispettare gli standard richiamati nella documentazione contrattuale che viene stipulata tra richiedente la certificazione e lo stesso Organismo di Certificazione. Ogni altro riferimento rispetto a quelli richiamati in offerta dovrà essere oggetto di nuovo contratto tra le Parti. Gli standard richiamati in offerta saranno quelli utilizzati per le procedure di valutazione della conformità delle attività di certificazione secondo il Regolamento (UE) n. 2015/2067. Modifiche allo schema di certificazione, intese come revisione delle norme e/o regolamenti applicabili, oppure variazioni dei requisiti cogenti e/o dei requisiti specifici dell'Ente Accreditante o dello stesso Organismo di Certificazione, vengono comunicati a tutti i clienti tramite posta elettronica.
- 3.6 L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab recepisce ogni forma di segnalazione da parte dell'Azienda circa eventuali o potenziali conflitti di interesse che possano mettere in dubbio la validità della certificazione o l'imparzialità dell'iter certificativo. A tale proposito, l'Azienda è tenuta a comunicare a TEC Eurolab gli eventuali nominativi di società di consulenza e/o consulenti esterni che abbiamo operatore nell'ambito oggetto di certificazione.
- 3.7 L'Azienda richiedente la certificazione si impegna ad informare l'Organismo di Certificazione TEC Eurolab circa ogni cambiamento che possa influenzare il processo certificato, in particolare ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività ed ogni altro cambiamento che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione.
- 3.8 L'Azienda richiedente la certificazione si impegna ad informare l'Organismo di Certificazione TEC Eurolab circa ogni reclamo inoltrato da propri committenti relativamente ai servizi oggetto di certificazione ed ogni segnalazione inoltratagli da Autorità che ne abbiano competenza.
- 3.9 L'Azienda richiedente la certificazione si impegna ad uniformarsi a tutti gli obblighi contrattuali nonché agli obblighi previsti dal presente regolamento e a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente e cogente applicabile per la certificazione.
- 3.10 L'Azienda richiedente la certificazione si impegna a fornire tutte le informazioni all'Organismo di Certificazione TEC Eurolab e contestualmente tutto il supporto necessario per la conduzione della valutazione sul servizio da certificare.
- 3.11 L'Azienda richiedente la certificazione si impegna ad acconsentire al personale dell'Organismo di Certificazione l'accesso ai propri locali ed alle aree dove viene svolta l'attività oggetto di certificazione nelle condizioni di sicurezza e nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

### 4. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Azienda richiedente la certificazione deve fornire all'Organismo di Certificazione TEC Eurolab tutte le informazioni necessarie relativamente ai pericoli presenti sul luogo di lavoro nella quale verrà condotta l'ispezione.

Da parte sua, l'Organismo di Certificazione TEC Eurolab non introduce rischi nella attività dell'Azienda richiedente la certificazione.

L'Azienda richiedente la certificazione deve assicurare agli ispettori dell'Organismo di Certificazione che nei luoghi di lavoro siano rispettate le prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, fornendo gli eventuali DPI adeguati per le attività oggetto di ispezione (tutti gli ispettori dell'Organismo sono dotati in ogni caso dei principali DPI applicabili al settore).

Gli auditor dell'Organismo di Certificazione sono autorizzati a non intraprendere (o ad interrompere) ogni attività di valutazione in campo qualora vengano meno i requisiti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. In questi casi al richiedente la certificazione vengono addebitate le giornate uomo spese per le attività, i rimborsi viaggio e tutte le spese vive che verranno dimostrate essere state sostenute.

## 5. ITER DI CERTIFICAZIONE

### 5.1 Presentazione e Riesame della Domanda di Certificazione

Il richiedente la Certificazione deve inviare all'Organismo TEC Eurolab il modulo di Domanda di Certificazione (**Allegato RG10-01/02**) contenente le informazioni utili a completare l'iter di certificazione secondo i requisiti applicabili. In particolare, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- Attestato di iscrizione come "impresa" nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del DPR 146/2018;
- Fatturato specifico conseguito, oppure presunto se in fase di certificazione iniziale, al netto di quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali, relativo alle attività di cui al paragrafo 1.2;
- Elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale.  
L'elenco deve essere congruente con le attività dichiarate e costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume di attività conseguito o presunto (**almeno una persona certificata impiegata ogni 200.000 euro di fatturato specifico ed almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067**).

Tale richiesta può avvenire in formato elettronico via @mail oppure tramite fax o posta ordinaria. Il Responsabile tecnico o un auditor qualificato esegue il riesame della domanda inviata dall'Azienda. In caso di esito positivo l'Organismo di Certificazione emette ed invia l'offerta economica contenente tutte le condizioni contrattuali ed economiche tra Committente ed Organismo di Certificazione.

In caso di esito negativo la domanda verrà respinta specificandone la motivazione.

L'offerta, contenuta all'interno della domanda di certificazione, è emessa sulla base del tariffario dell'Organismo di Certificazione, visionato dal Comitato di Imparzialità dell'Organismo stesso ed approvato dal Ministero dell'Ambiente.

La sottoscrizione della domanda di certificazione da parte del Richiedente rappresenta, oltre che l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, anche l'accettazione del presente Regolamento disciplinante il "contratto" di certificazione.

L'azienda richiedente la certificazione che accetta la proposta economica dovrà inviare pertanto a TEC Eurolab la domanda di certificazione firmata, quale unico documento possibile per proseguire l'iter di certificazione.

Variazioni successive al contratto dovranno essere effettuate in forma scritta dall'azienda la quale è tenuta al rispetto delle condizioni contrattuali oggetto dell'offerta inviata e del presente Regolamento. Gli importi relativi alle attività inerenti alla certificazione devono essere versati a TEC Eurolab con le modalità ed i tempi stabiliti nella specifica offerta commerciale inviata all'azienda.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'invio da parte di TEC Eurolab di una lettera di diffida e quindi la sanzione di sospensione della certificazione. Il rilascio della certificazione è subordinato all'effettivo saldo delle eventuali fatture emesse precedentemente la certificazione e dell'importo corrispettivo alla specifica attività di certificazione in essere.

I compensi saranno dovuti a TEC Eurolab anche in caso di valutazione dell'iter di certificazione non positiva, ovvero senza emissione della procedura certificata, il tutto per le sole attività svolte durante l'iter di certificazione e definite nell'offerta economica.

### 5.2 Iter di Valutazione

L'iter di valutazione ha inizio dopo il riesame della domanda inviata dal richiedente la certificazione come da paragrafo precedente.

Durante l'iter di valutazione, oltre all'auditor di TEC Eurolab possono essere presenti anche altri auditor o incaricati di altri Enti sia da parte del committente che da Terze Parti in causa.

Il richiedente la certificazione è tenuto ad accettare senza possibilità di deroga la presenza di ispettori dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA in qualità di osservatori. Di tutto ciò il committente viene informato preventivamente (anche con preavviso minimo).  
Si veda anche quanto riportato al paragrafo relativo alla "riservatezza".

**Step 1** - TEC Eurolab seleziona ed incarica il gruppo di audit, quindi procede alla pianificazione delle attività di valutazione, concordandosi con l'azienda richiedente la certificazione. In questa fase viene comunicato all'azienda richiedente il nominativo di ogni auditor incaricato, se non già comunicato in fase di offerta. Il committente può recusare, motivando la ricusazione, l'auditor; sarà cura di TEC Eurolab nominare un nuovo auditor.

**Step 2** - Il gruppo di audit esegue la verifica ispettiva in campo. La verifica ispettiva viene effettuata presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.

L'attività di valutazione in campo è finalizzata alla verifica del soddisfacimento di tutti i requisiti applicabili, in particolare viene accertato che:

- a) l'impresa sia iscritta nel Registro telematico nazionale;
- b) l'impresa disponga di persone fisiche certificate F-GAS (ai sensi dell'articolo 9 del DPR 146/2018 per le attività che richiedono la certificazione) con adeguata certificazione ed in numero sufficiente a coprire il volume di attività conseguito o presunto;
- c) il suddetto personale abbia a disposizione strumenti ed attrezzature idonei per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), che per questi sia garantito il mantenimento della catena metrologica;
- d) siano disponibili procedure e/o istruzioni operative da utilizzare per operare;
- e) l'impresa abbia definito le modalità di gestione dei reclami e ricorsi.

Il richiedente è tenuto a mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta dall'auditor.

La verifica in campo viene eseguita mediante impiego di apposita lista di controllo, sulla quale, al termine dell'ispezione, il "lead auditor" (responsabile del gruppo di audit) riporta il proprio giudizio circa l'esito della verifica e registra le eventuali non conformità, osservazioni e/o raccomandazioni del caso. La durata minima dei tempi di verifica deve essere di almeno **2 ore** effettive presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione (i tempi di trasferimento vengono considerati come aggiuntivi).

L'iter di valutazione sopra descritto non è applicabile in caso di imprese "individuali", per le quali il processo di certificazione risulta agevolato, con l'esecuzione di verifiche di tipo solo documentale, come regolamentato al paragrafo 5.10.

### 5.3 Gestione dei Rilievi

I rilievi sono classificati secondo tre livelli di gravità:

- **Non Conformità maggiori** (mancato soddisfacimento di un requisito tale da compromettere il valore della certificazione)
- **Non Conformità minori** (il mancato soddisfacimento del requisito, pur essendo indicativo di un comportamento inadeguato da parte dell'organizzazione, necessitante di correzione, non è tale da compromettere immediatamente il valore della certificazione)
- **Osservazioni** (rilievi non conseguenti al riscontro di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma finalizzati a prevenire che tale situazione si verifichi e/o fornire indicazioni per il miglioramento delle prestazioni dell'organizzazione)

Tutte le non conformità emerse durante l'audit, sia maggiori che minori, devono essere gestite dall'Organizzazione richiedente, che deve proporre un trattamento entro **10 giorni lavorativi** dalla data del rapporto di audit. L'Organismo di Certificazione valuta le azioni di trattamento proposte, con risposta formale. Una volta accettata la proposta di trattamento da parte dell'Organismo di Certificazione, l'azienda richiedente ha **90 giorni** di tempo per risolvere le non conformità maggiori:

la certificazione non verrà concessa finché tutte le non conformità maggiori non saranno risolte in modo integrale e convalidate dall'Organismo di Certificazione.

Per le non conformità minori il trattamento sarà invece valutato dall'Organismo in occasione del successivo audit di sorveglianza.

I rilievi formalizzati come "osservazioni" non richiedono un immediato e formale riscontro; l'adeguato recepimento verrà valutato dall'Organismo in fase di audit di rinnovo/sorveglianza. Le osservazioni, se non opportunamente trattate, possono trasformarsi in Non Conformità.

Eventuali commenti, ovvero raccomandazioni e spunti di miglioramento, non richiedono invece alcun immediato e formale riscontro; l'adeguato recepimento verrà valutato dall'Organismo di Certificazione in fase di audit di rinnovo/sorveglianza. L'Organizzazione dovrà comunque fornire adeguata motivazione in caso di mancato recepimento dei commenti riportati dall'Organismo.

#### 5.4 Rilascio della Certificazione

L'organismo di delibera dell'Organismo di Certificazione TEC Eurolab, ricevute dal gruppo di audit tutte le informazioni raccolte durante l'iter di valutazione e le risultanze dell'audit, procede al riesame della pratica, verificandone completezza, correttezza e conformità ai requisiti applicabili.

La documentazione segue quindi l'iter di approvazione dell'Organismo di Certificazione sino all'autorizzazione al rilascio della certificazione; questa fase viene verbalizzata mediante apposito modulo di Riesame della Pratica sul quale viene notificata anche la delibera della certificazione.

La certificazione viene rilasciata solamente nel caso in cui l'azienda richiedente soddisfi positivamente tutti i requisiti previsti dallo schema normativo oggetto della certificazione.

Qualora le risultanze dell'audit abbiano fornito esito negativo (rilievo di non conformità) o l'Organismo di Delibera ritenga che non vi siano i requisiti per il rilascio della certificazione, la decisione viene formalizzata sul modulo di Riesame della Pratica ed il mancato rilascio della certificazione viene notificato all'azienda richiedente, mediante comunicazione formale, con la relativa motivazione. Se ritenuto necessario, l'auditor può concordare con l'azienda richiedente un audit supplementare per la verifica della risoluzione delle non conformità segnalate.

Terminato positivamente l'intero iter di certificazione, l'Organismo di Certificazione TEC Eurolab delibera il rilascio della certificazione.

Nel caso in cui sussistano dei crediti insoluti nei confronti di TEC Eurolab, questa si riserva di non inviare la documentazione sino al momento della regolarizzazione delle posizioni aperte.

In caso di mancata concessione della certificazione, questa è notificata per iscritto al richiedente la certificazione con la relativa motivazione.

#### 5.5 Certificato

L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab invia all'azienda richiedente, che abbia superato positivamente l'iter di certificazione e sia iscritta al Registro F-GAS di cui al DPR 146/2018, un certificato contenente le seguenti informazioni:

- nome dell'organismo di certificazione
- ragione sociale e ubicazione della sede legale dell'impresa
- numero di certificato
- la dicitura "impresa" oppure "impresa individuale", come applicabile (§ 5.10)
- l'indicazione delle norme di certificazione applicabili (DPR 146/2018, Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019 ai sensi dell'art. 4 del DPR 146/2018)
- le attività scopo di certificazione ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 (installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg)
- date di rilascio, emissione corrente e scadenza
- firma del rappresentante legale di TEC Eurolab

Entro **10 giorni** lavorativi dalla data di delibera, l'Organismo di Certificazione inserisce per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale di cui al DPR 146/2018, l'esito degli accertamenti effettuati (sussistenza o meno della certificazione dell'impresa).

Ai fini del rilascio del certificato, l'intero iter di certificazione deve essere stato completato entro il termine di **8 mesi**, previsto dall'art. 8 comma 3 del DPR 146/2018, dalla data di iscrizione dell'impresa al Registro telematico nazionale. Oltre tale termine, l'impresa dovrà ripetere l'intera procedura di certificazione.

#### 5.6 Periodo di Validità

La certificazione della competenza delle imprese ha una durata di **5 anni**.

Nell'arco dei **5 anni** tale validità viene mantenuta effettuando annualmente una verifica di sorveglianza di tipo documentale.

##### 5.6.1 Sorveglianza

Almeno **60 giorni** prima della scadenza annuale della sorveglianza, l'Organismo di Certificazione trasmette un sollecito all'impresa certificata per richiedere l'invio della seguente documentazione:

- a) La domanda di sorveglianza (**Allegato RG10-03**), debitamente compilata con i dati dell'organizzazione e le seguenti informazioni:
  - dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000, relativa al fatturato specifico dall'anno intercorso dall'ultima sorveglianza, relativo alle attività coperte da certificazione;
  - elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale.
- b) Un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del DPR 146/2018, nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. Nel caso in cui l'impresa certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, verrà comunque mantenuto il certificato, ma nella successiva sorveglianza l'impresa certificata dovrà fornire evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.
- c) Una dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, nella quale l'impresa certificata dichiara:
  - di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato (nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi);
  - la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica.
- d) Un elenco dettagliato, eventualmente aggiornato, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate dall'impresa per operare (es. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa).

Almeno **30 giorni** prima della scadenza annuale della sorveglianza, la suddetta documentazione deve essere trasmessa dall'impresa certificata all'Organismo di Certificazione.

In assenza parziale o totale della documentazione prevista, la certificazione viene sospesa entro **10 giorni** successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Se entro **180 giorni** successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa non trasmette la documentazione prevista, il certificato viene definitivamente revocato e l'impresa, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione della verifica di certificazione).

In caso di esito positivo della verifica di sorveglianza, l'Organismo di Certificazione rilascia apposita "dichiarazione di sussistenza della competenza" all'impresa certificata F-Gas.

Entro **10 giorni** lavorativi dal rilascio di tale dichiarazione, l'Organismo di Certificazione inserisce per via telematica, nella sezione apposita del Registro telematico nazionale di cui al DPR 146/2018, l'esito della verifica di sorveglianza effettuata (mantenimento o meno della certificazione).

#### 5.6.2 Rinnovo

Il rinnovo avviene dopo 5 anni dalla prima certificazione e prevede l'esecuzione di un nuovo iter di certificazione.

La verifica ispettiva di rinnovo dell'impresa viene effettuata presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.

L'istanza di rinnovo deve essere presentata all'Organismo di Certificazione almeno **60 giorni** prima della scadenza del certificato.

In occasione della verifica di rinnovo, vengono esaminati e valutati, anche campionando la documentazione relativa agli interventi svolti, almeno i seguenti elementi:

- il fatturato specifico dall'anno intercorso dall'ultima sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
- un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del DPR 146/2018, nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della suddetta Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato;
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale;
- la conferma della continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica;
- le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate dall'impresa per operare (es. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

Al termine degli accertamenti l'Organismo di Certificazione delibera il rilascio della nuova certificazione (in caso di esito positivo) ed entro **10 giorni** lavorativi dalla data di delibera inserisce per via telematica, nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale, l'esito degli accertamenti effettuati.

#### 5.7 **Trasferimento del Certificato**

Il trasferimento di un certificato rilasciato ad un'impresa, può essere perfezionato a condizione che il certificato sia in stato di validità, ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati. Ai fini del trasferimento, l'Organismo di Certificazione subentrante, per rilasciare nuovamente il certificato, dovrà essere in possesso della seguente documentazione:

- stato di validità del certificato, constatato attraverso il Registro telematico nazionale;
- dichiarazione dell'Organismo di Certificazione cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
- una dichiarazione resa dall'impresa, in conformità agli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

L'Organismo di Certificazione cedente, entro **30 giorni** dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la documentazione di cui al punto b.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, l'Organismo di Certificazione subentrante emette un certificato, con aggiornata la data di "emissione corrente" ed invariate le date di rilascio e di scadenza, dandone comunicazione all'Organismo di Certificazione cedente. Entro **10 giorni** lavorativi dalla data di tale comunicazione, quest'ultimo revocherà il certificato preesistente.

Il certificato emesso dall'Organismo di Certificazione subentrante, in ogni caso, non deve essere considerato come un nuovo certificato.

#### 5.8 **Sospensione e Revoca della Certificazione**

**Sospensione** - Annullamento temporaneo della certificazione dovuto a (elenco non esaustivo):

- rilievo di non conformità durante l'audit di sorveglianza o rinnovo;
- impiego improprio del certificato;
- inadempienza nei requisiti contrattuali tra le Parti;
- mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;
- mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione;
- reclami documentati e provati da terze parti verso TEC Eurolab circa la condotta dall'impresa nell'ambito della certificazione acquisita;
- formale richiesta da parte dell'impresa certificata;
- ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dall'impresa all'atto della certificazione (in tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine dell'Organismo di Certificazione e delle parti coinvolte).

A fronte dei motivi ritenuti gravi, sopra indicati, l'organismo di certificazione TEC Eurolab ha facoltà di sospendere, per un periodo massimo di **6 mesi**, la certificazione rilasciata.

La sospensione della certificazione è di responsabilità dell'Organismo di Certificazione, che accerterà direttamente la sussistenza delle cause all'origine del provvedimento di sospensione.

Le eventuali sospensioni sono comunicate all'Organizzazione interessata tramite comunicazione raccomandata A.R. o altro mezzo equivalente. Nella stessa comunicazione saranno indicate le motivazioni del provvedimento e le condizioni per il ripristino della certificazione e il termine entro il quale devono essere attuate. L'Organizzazione può inoltre richiedere a TEC Eurolab, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a **6 mesi**.

Se l'Organizzazione soddisfa, nei limiti temporali indicati, le condizioni poste dall'organismo di certificazione, la sospensione viene revocata, mediante comunicazione scritta all'Organizzazione. La riattivazione della certificazione è subordinata all'accertamento da parte di TEC Eurolab dell'eliminazione delle carenze, che avevano causato la sospensione stessa, mediante verifiche approfondite (documentali e/o in campo) che accertino la rispondenza del sistema di gestione della saldatura a tutti i requisiti della normativa di riferimento. In caso contrario, l'organismo di certificazione TEC Eurolab procede alla revoca della certificazione.

Durante il periodo di sospensione, all'Organizzazione è vietato qualsiasi uso del certificato.

**Revoca** - Ritiro in via definitiva del certificato con obbligo da parte dell'impresa di restituzione del certificato rilasciato, dovuta a (elenco non esaustivo):

- contraffazione del certificato originale;
- uso scorretto dei marchi e dei loghi riportati sul certificato;
- ripetuti casi di sospensione;
- utilizzo di certificato sospeso;
- mancato invio della documentazione richiesta per il mantenimento della certificazione (§ 5.6.1) oltre 6 mesi successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato;
- condizioni di sospensione della certificazione protratte, senza adeguata rimozione delle cause, per un periodo superiore a 12 mesi.



A fronte dei motivi di particolare gravità, sopra indicati, l'organismo di certificazione TEC Eurolab ha facoltà di annullare la certificazione rilasciata e revocarla senza necessariamente procedere alla sospensione della stessa.

La revoca della certificazione è di responsabilità dell'Organismo di Certificazione, che accerterà direttamente la sussistenza delle cause all'origine del provvedimento di revoca.

L'avvenuta revoca della certificazione è notificata per iscritto all'Organizzazione con lettera raccomandata A.R., o altro mezzo equivalente. Nella notifica di revoca sono riportate le motivazioni che la hanno determinata.

L'Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

Durante il periodo di revoca, all'Organizzazione è vietato qualsiasi uso del certificato.

Le revocche e le sospensioni delle certificazioni vengono inserite per via telematica dall'Organismo di Certificazione nella sezione apposita del Registro Telematico Nazionale di cui al DPR 146/2018, entro **10 giorni** lavorativi dalle suddette decisioni. Le informazioni sui certificati in vigore possono essere pubblicate anche sul sito Accredia, in quanto Organismo di accreditamento.

### 5.9 Rescissione del Contratto

Nel caso l'impresa certificata voglia recedere dal contratto, deve fare comunicazione formale all'Organismo di Certificazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale deve allegare anche il Certificato originale.

Nel caso di rescissione del contratto i loghi TEC Eurolab devono essere rimossi da tutti i documenti aziendali su cui sono stati apposti, dalle brochure e dai siti web.

### 5.10 Certificazione di Imprese Individuali

Nei casi in cui il titolare dell'impresa coincide con la persona certificata, la certificazione come "Impresa individuale" potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un iter agevolato che prevede l'esame della sola documentazione, a condizione che:

- 1) l'impresa:
  - sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
  - sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del DPR 146/2018;
  - abbia un fatturato specifico inferiore a 200.000 €. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare all'Organismo di Certificazione TEC Eurolab un volume di attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere.
- 2) il titolare:
  - sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del DPR146/2018;
  - sia certificato ai sensi dell'art. 7 del DPR 146/2018 per le attività nelle quali l'Impresa individuale intende operare, ovvero sia in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067;
  - in fase di sorveglianza e rinnovo, dichiararsi di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;
  - disponga di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica;
  - dimostri di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc.);
  - dimostri di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi;
  - in fase di sorveglianza e rinnovo (§ 5.6), trasmetta all'Organismo di Certificazione TEC Eurolab il documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del DPR 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente

sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata (titolare) invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui l'impresa individuale certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, inerenti al campo di applicazione del certificato, l'Organismo di Certificazione TEC Eurolab manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, l'impresa individuale certificata dovrà fornire evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente al campo di applicazione del certificato.

Il titolare della "Impresa individuale" deve fornire all'Organismo di Certificazione TEC Eurolab la documentazione di cui sopra richiamandola in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 (v. modulo **PG46-06**) e comunque soggetta a verifica da parte dell'Organismo (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).

#### 5.10.1 Variazione del Certificato da "Impresa Individuale" a "Impresa"

L'"Impresa individuale", che ricade nei requisiti di "Impresa", almeno **60 giorni** prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi all'Organismo di Certificazione TEC Eurolab che l'ha certificata come "Impresa individuale" per chiedere la modifica del certificato, dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa".

Prima di procedere con la programmazione della verifica ispettiva dell'impresa presso un'unità locale della stessa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione, l'Organismo di Certificazione TEC Eurolab dovrà ricevere le seguenti informazioni, mediante compilazione da parte del Richiedente della domanda di certificazione (§ 5.1):

- fatturato specifico conseguito (anno precedente) e/o presunto (anno in corso) relativo alle attività coperte da certificazione;
- documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del DPR 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza.
- elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale;
- disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica;
- procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es. rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab, in relazione alle varie casistiche che si possono presentare, effettuerà una valutazione tale da soddisfare in modo completo ed esaustivo tutti i requisiti specificati nella normativa di riferimento, mediante una verifica in campo, svolta presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione, della durata minima di **2 ore** (esclusi i tempi di trasferimento).

A seguito di esito positivo della verifica, l'Organismo di Certificazione TEC Eurolab riemetterà il certificato secondo quanto previsto al paragrafo 5.5, riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza.

Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato.

Le attività comprese nello scopo del certificato verranno quindi verificate nel ciclo di certificazione come descritto al precedente paragrafo 5.6.

### 5.10.2 Variazione del Certificato da "Impresa" a "Impresa Individuale"

L' "Impresa", che ricade nei requisiti di "Impresa individuale", almeno **60 giorni** prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi all'Organismo di Certificazione TEC Eurolab che l'ha certificata come "Impresa" per chiedere la modifica del certificato, dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa individuale".

**Il titolare dell'Impresa certificata dovrà fornire all'Organismo di Certificazione TEC Eurolab una nuova domanda di certificazione (§ 5.1), ricompilata a fronte della nuova richiesta e con allegata la documentazione prevista al paragrafo 5.10 (v. modulo **PG46-06**).**

**L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab, a seguito della sottoscrizione da parte del cliente della nuova domanda, verifica la sussistenza delle dichiarazioni ivi riportate, valutando anche le evidenze allegate.**

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione, l'Organismo di Certificazione TEC Eurolab riemetterà il certificato, secondo quanto previsto al paragrafo 5.5, riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza. Il certificato emesso non deve essere considerato come un nuovo certificato.

Le attività comprese nello scopo del certificato verranno quindi verificate nel ciclo di certificazione come descritto al precedente paragrafo 5.10.

## 6. DIRITTI E DOVERI DEI POSSESSORI LA CERTIFICAZIONE

L'impresa che ha ottenuto la certificazione è tenuta a:

- impegnarsi a rispettare le regole di comportamento professionale;
- comunicare tempestivamente allo stesso Organismo di Certificazione qualsiasi modifica o variazione intervenuta dopo il rilascio del certificato che possa in qualche modo inficiarne la validità e favorire le verifiche operate dalla stessa TEC Eurolab (§ 3.7);
- informare TEC Eurolab in caso di variazione dei recapiti telefonici e/o @mail;
- conservare la registrazione dei reclami e ricorsi ricevuti dai propri clienti;
- fornire su richiesta una copia del certificato ed operare entro i limiti del campo applicativo della certificazione.

La certificazione rilasciata non può essere utilizzata in modo da arrecare danno e discredito all'Organismo di Certificazione.

I possessori della certificazione non possono fare alcuna dichiarazione riguardante la certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata. In particolare, i possessori della certificazione devono impegnarsi ad interromperne immediatamente l'utilizzo in caso di sospensione o revoca della certificazione, impegnandosi alla restituzione della copia originale del certificato.

I possessori della certificazione possono pubblicizzarne l'ottenimento della medesima purché siano dati i corretti riferimenti (numero del certificato, campo/i di applicazione, ecc.).

Utilizzi inappropriati dei certificati e dei marchi o loghi in essi riportati possono essere puniti con provvedimenti sanzionatori che possono prevedere anche la sospensione o la revoca del certificato.

In nessun caso è consentito l'utilizzo non autorizzato del logo di TEC Eurolab e, laddove applicabile, in nessun caso è concesso l'uso e l'utilizzo del logo dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA.

Eventuali deroghe a quanto sopra riportato circa l'utilizzo del solo logo TEC Eurolab devono essere rilasciate dall'Organismo di Certificazione al richiedente in forma scritta.

La forma scritta conterrà tutte le prescrizioni alle quali l'Organizzazione richiedente deve sottostare relativamente all'utilizzo del logo TEC Eurolab.

## 7. DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione inerente all'attività di certificazione è conservata da TEC Eurolab in condizioni di riservatezza e di sicurezza, in modo organico e tale da facilitarne il reperimento, conformemente a quanto stabilito dalle procedure di sistema applicabili.

La tempistica di conservazione della suddetta documentazione è di **10 anni** dal decadimento della certificazione.

In caso di dichiarato smarrimento del certificato, l'impresa certificata può richiedere per iscritto e a pagamento, l'emissione di ulteriore copia originale del documento.

In caso di variazione di ragione sociale dell'impresa intestataria del certificato originale, l'impresa stessa può richiedere, a pagamento, la voltura del certificato, che consiste nell'emissione di un nuovo certificato con i dati aggiornati. Tale prassi potrà attivarsi solo a seguito del ricevimento da parte di TEC Eurolab della seguente documentazione:

- dichiarazione scritta sulle motivazioni del cambiamento di ragione sociale e che null'altro è variato nell'azienda che possa avere impatto sulle attività scopo di certificazione (§ 3.7);
- nuova visura camerale;
- atto notarile con cui è stata variata la ragione sociale;
- copia originale del vecchio certificato in corso di validità.

L'Organismo di Certificazione, sulla base delle informazioni ricevute e dei Regolamenti applicabili, comunicherà la decisione sull'eventuale concessione della nuova certificazione.

## 8. ELENCO DELLE IMPRESE CERTIFICATE

TEC Eurolab mantiene aggiornato un elenco delle imprese certificate con riportati gli estremi delle certificazioni concesse, sospese o revocate.

Nel caso in cui sorgano dubbi relativamente a certificati emessi (tentativi di truffa, ecc.), la validità della certificazione è comprovata dalla presenza all'interno dei database di TEC Eurolab delle copie originali scansionate in formato pdf delle certificazioni rilasciate.

## 9. RISERVATEZZA

TEC Eurolab garantisce la riservatezza a tutti i livelli della propria organizzazione relativamente alle informazioni ottenute nel corso delle attività di certificazione.

TEC Eurolab, nei casi previsti dalla legislazione vigente e nei casi previsti dagli accordi con l'Ente di Accreditamento, potrà divulgare le informazioni relative al richiedente la certificazione in deroga a quanto sopra esposto.

L'Organismo di Certificazione di TEC Eurolab durante l'iter di certificazione potrà fare intervenire ispettori inseriti nei propri elenchi interni a proprie spese come osservatori all'iter di valutazione. Nel caso in cui l'Azienda non dia il consenso alla partecipazione di ispettori come osservatori delle procedure di valutazione, l'Organismo di Certificazione non potrà procedere alle attività di valutazione della conformità richiesta.

L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab durante l'iter di certificazione potrà fare intervenire in qualità di osservatori, ispettori dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA a proprie spese come Auditor in valutazione dell'Organismo di Certificazione stesso.

Nel caso in cui l'Azienda non dia il consenso alla partecipazione di ispettori come osservatori delle procedure di valutazione, l'Organismo di Certificazione non potrà procedere alle attività di valutazione della conformità richiesta.

## 10. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

**Reclami** - L'Organizzazione può inoltrare un reclamo scritto su inconvenienti accaduti nel corso della procedura di certificazione, quali ad esempio ritardi nell'espletamento delle varie fasi, comportamenti contrari all'etica professionale da parte degli auditor, o comunque della struttura operativa dell'Organismo di Certificazione.

TEC Eurolab esamina il reclamo e formalizza la propria risposta entro **2 giorni** lavorativi. Per la gestione dei reclami, TEC Eurolab applica la procedura di sistema interna applicabile nell'ultima revisione disponibile.

**Ricorsi** - L'Organizzazione può fare ricorso contro le decisioni dell'Organismo di Certificazione, con esposizione del proprio dissenso e delle motivazioni che hanno portato ad inoltrare ricorso.

Nel caso in cui l'iter di certificazione si sia concluso, il ricorso deve essere inoltrato entro **30 giorni** dalla comunicazione della decisione.

TEC Eurolab, tramite il Direttore della Certificazione, incarica il Comitato di Imparzialità di esaminare il ricorso, così come ogni controversia insorta tra le parti, non necessariamente riconducibile all'applicazione o interpretazione del presente Regolamento.

In caso di ulteriore ricorso contro le decisioni prese da TEC Eurolab a fronte del parere espresso dal Comitato di Imparzialità, sarà convocata una Commissione straordinaria così costituita: un membro del Comitato di Imparzialità, più un membro dell'Organismo di Delibera e un auditor qualificato che non abbiano preso parte al processo di certificazione oggetto del ricorso. È comunque sempre facoltà dell'organizzazione cliente richiedere la convocazione di tale commissione straordinaria.

La Commissione può accettare o non accettare il ricorso motivando comunque la propria decisione.

Il giudizio emesso dalla Commissione straordinaria non è appellabile, se non di fronte ad ACCREDIA, nel caso la parte lesa ritenga che siano stati violati i requisiti di accreditamento da parte di TEC Eurolab. La decisione della Commissione viene portata a conoscenza dell'Organizzazione interessata, tramite lettera A.R., entro **90 giorni** dalla relativa data di ricezione del ricorso.

Le spese relative al ricorso sono a carico del Cliente salvo il caso di accoglimento del ricorso.

**Foro competente** - Qualsiasi contenzioso relativo alle risultanze del ricorso è competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Modena (MO).